



# Consorzio AetnaNet

[www.aetnanet.org](http://www.aetnanet.org) [info@aetnanet.org](mailto:info@aetnanet.org)

Rete di scuole costituita il 07/11/2001, aderente ad Asasi Sicilia Cod. Fisc. 93180370871

Spett  
Presidente 1 Commissione  
Senato  
Roma

1.09.2014

Oggetto: Proposta di emendamento **SULL'ARTICOLO 10 DEL D.D.L. n. 1577, della Rete di scuole statali Consorzio AETNANET**

**Deposito memoria in 1 commissione Affari Costituzionali**

L'emendamento per noi essenziale, **proposto con forza**, é quello di eliminare dal DDL 1557 art.10 il sintagma

**“ esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica “**

E sostituirlo con

*Sono inclusi nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative.*

*In ragione della complessa funzione che sono chiamati a svolgere, integrante competenze di ordine gestionale, con diretta ed esclusiva responsabilità, e peculiari competenze di natura tecnico-professionale, senza pregiudizio della loro piena mobilità in uscita e dell'applicabilità degli istituti che connotano l'intera dirigenza pubblica.*

*Il rapporto di lavoro è regolato dall'unico contratto di area della dirigenza statale assicurandosi in ogni caso un trattamento economico complessivo equiparato a quello delle altre figure dirigenziali.*

Per le seguenti motivazioni:

“ i presidi” sono a tutto tondo dei veri e propri “ gestori “ o, per dirla con linguaggio acclarato, dei veri e propri “ manager “.

L' art. 25 del D. L.vo 165/2001, infatti, attribuisce al Dirigente scolastico la gestione unitaria e la legale rappresentanza dell'istituzione, la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e la responsabilità dei risultati del servizio, con autonomi poteri di direzione, e di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

**Il Dirigente scolastico, inoltre, è**

1. titolare delle relazioni sindacali ( comma 2 )
2. legale rappresentante : nei rapporti istituzionali, davanti ai terzi ed in giudizio;
3. datore di lavoro : nella gestione del personale (dalla costituzione alla risoluzione del rapporto di lavoro )
4. responsabile della sicurezza del personale e degli alunni;
- 5 è competente in materia finanziaria, patrimoniale e negoziale ( D.I. 44/2001 );

6. sostituto d'imposta nei confronti dello stato, delle regioni e degli enti locali, per gli aspetti fiscali, nei riguardi degli enti previdenziali e assistenziali ( Inpdap, Inps, Inail ), per gli aspetti contributivi.

**In materia fiscale e contributiva, infatti, la responsabilità giuridica è del Dirigente Scolastico.**

Il Regolamento di contabilità attribuisce al Dirigente le seguenti competenze :

- a) Predisposizione e realizzazione del "Programma annuale" ( artt. 2 e 7 );
- b) Possibilità di "ordinare la spesa eccedente il limite massimo del 10 % della dotazione ordinaria";
- c) Invio ai revisori dei conti del conto consuntivo ( art. 18 );
- d) Affidamento fiduciario degli incarichi, deleghe e nomine;
- e) Svolgimento dell'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto ( art. 32 );
- f) Il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica ( art. 33).

In relazione all'Attività gestionale Spetta al dirigente la realizzazione del programma ( art. 7, comma 1) (una delle innovazioni fondamentali del Regolamento) - in coerenza con la separazione fra potere di indirizzo ( Consiglio ) e potere di gestione ( assegnato in esclusiva al Dirigente )

Significa che le singole spese ( di qualunque importo ) vengono eseguite dal Dirigente senza necessità di delibera autorizzativa ( secondo le regole di comparazione delle offerte ). Il potere di controllo del Consiglio d'istituto si esercita unicamente a livello di conto consuntivo Il Dirigente decide non soltanto le spese, ma decide anche della loro imputazione alle diverse voci delle uscite (art. 7, comma 2 ), previa verifica delle risorse disponibili.

In relazione all'Attività negoziale il potere negoziale del D.S. si esercita autonomamente per le spese già iscritte nel programma annuale. Per le altre è necessaria la delibera del Consiglio d'istituto che fissa i criteri generali dell'attività negoziale.

Il CCNL del comparto scuola affida al Dirigente scolastico la titolarità delle relazioni sindacali e in esse rappresenta la parte pubblica ( art. 7 ).

Il Dirigente scolastico, inoltre, sempre secondo il CCNL:

1. Svolge e stipula la contrattazione integrativa di istituto, formalizza la propria proposta contrattuale e fornisce informazione preventiva e successiva ( art. 6);
2. Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia, aspettative, infortuni ( dall'art. 12 all'art. 20 ).
3. Stipula i contratti individuali di lavoro del personale docente e ata ( art. 23, 37, 44, 59 ).
4. Predisporre, sulla base delle proposte degli OO.CC., il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni dei docenti che possono prevedere attività aggiuntive ( art.26, comma 4).
5. Conferma il contratto di lavoro a T.I. del personale Ata per il superamento del periodo di prova.
6. Attribuisce gli incarichi specifici al personale Ata ( art. 47 ).
7. Adotta il Piano delle attività del personale Ata proposto dal DSGA ( art. 52, comma 3).
8. Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento ( art. 62 ).
9. E' titolare delle azioni disciplinari ( artt. 90 e 91 ).
10. Esamina le richieste di conciliazione e ne decide l'accoglimento.

11. Concorda di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico ( art. 131).

Tutte queste complesse incombenze delineano un profilo di dirigente manageriale pleno iure e a tutto tondo.

### **Relazione illustrativa**

E' noto che ponderosi studi dell'Università Bocconi (*I manager pubblici che vogliamo*), integrati dalle analisi comparative del consigliere economico di Palazzo Chigi, prof. Roberto Perotti, avevano prefigurato il ruolo unico per la dirigenza pubblica, con l'abolizione delle due fasce, per l'interscambiabilità e rotazione degli incarichi in ragione delle competenze culturali e professionali di ogni dirigente, sulla scorta di una rigorosa valutazione degli obiettivi assegnati e delle capacità organizzative-gestionali dimostrate.

Coerentemente, si è prospettata la necessità dell'omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni, in esito alla riparametrazione e razionalizzazione delle voci componenti il trattamento economico complessivo, rapportate ai carichi quali-quantitativi di lavoro e correlate responsabilità.

In buona sostanza, è stata abbracciata un'opposta filosofia rispetto alla tradizione di una dirigenza *career based*, in favore di una dirigenza *position based*: una dirigenza denominata manageriale o dirigenza *tout court*, attributaria di autonomi poteri di gestione di risorse umane-finanziarie-strumentali e loro combinazione ottimale per la realizzazione dello scopo-programma-progetto predefinito dal committente politico o prescritto *ex lege*, ed esclusiva responsabilità di risultato. E ciò indipendentemente dai diversi contesti e settori delle pubbliche amministrazioni in cui la funzione dirigenziale si trovi ad essere agita.

Dalla dirigenza, come riconfigurata, sono stati distinti i *professional* e i *funzionari*: operanti i primi all'interno della struttura organizzativa nell'esercizio di qualificate, circoscritte e infungibili competenze di natura squisitamente tecnico-professionale, ma privi di poteri gestori in senso tecnico-giuridico; i secondi, parimenti soggetti interni, intestatari di competenze intermedie specializzate e, di regola, non dotati di poteri di rappresentanza esterna.

Su questo articolato modello, e con particolare riguardo alla riforma della dirigenza pubblica, sono state stilate le *Linee guida*, a firma del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per la generale *Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*; poi corrette e integrate dopo la conclusione di una libera consultazione on line. Sono quindi seguite quattro versioni dell'inerente bozza normativa, inclusa quella infine rassegnata alla Presidenza del Senato sotto forma di disegno di legge n. 1577.

Ebbene, con somma incoerenza, priva della minima connessione logica, all'articolo 10 viene statuito che quella esercitata nelle istituzioni scolastiche non è una *dirigenza manageriale* o dirigenza *tout court* siccome preposta alla conduzione di strutture organizzative dotate di intrinseca complessità, tramite la gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie ( e correlate, esclusive, responsabilità giuridicamente esigibili).

**E quindi secondo il testo del governo non è inclusa nel ruolo unico della dirigenza dello Stato!**

Non è dirigenza secondo il governo, nonostante l'inoppugnabilità del dato normativo (artt. 5, 17, 25 e 29 d. lgs. 165/01 e s.m.i.; d.p.r. 275/99; d. i. 44/01); nonostante le puntuali e argomentate pronunce sia della Magistratura contabile (Corte dei conti per la regione Sicilia del 4 marzo 2014; Corte dei conti nazionale-SS.UU. di controllo, adunanze del 7 aprile 2006 e del 14 luglio 2010)

che del Consiglio di Stato (Comm. Spec. P.I., n. 529 del 16 ottobre 2003); nonostante la conforme dottrina (*ex multis* cfr L. Paolucci, *Il diritto per il dirigente scolastico*, Spaggiari, 2012, p. 167 e p. 180), secondo la quale *Il dirigente scolastico, seppure con caratteri di specificità...indubitabilmente partecipa comunque della funzione dirigenziale pubblica ed in particolare statale, come attesta la collocazione sistematica degli artt. 25 e 29 che il d. lgs. n. 59 del 1998 ha inserito dapprima nel d. lgs. n. 29 del 1993 e poi nel d. lgs. n. 65 del 2001, interpolando il Capo della "Dirigenza" (Capo II). Tale collocazione sistematica impone, dal punto di vista interpretativo, di ritenere applicabili alla dirigenza scolastica, ove non espressamente e diversamente disposto dalla norma speciale, le disposizioni generali sulla dirigenza ivi previste...L'articolo 25 costituisce dunque settoriale applicazione delle prerogative attribuite alla dirigenza.*

E, non potendosi – assurdamente – considerare una dirigenza statale, neppure collocabile nelle previste *sezioni speciali*, non partecipa delle sue divise nuove caratterizzazioni, strutturali e funzionali. Vale a dire:

-Ruoli unici, con eliminazione delle due fasce, rispettivamente per Stato, regioni, enti locali, basati sul principio del merito e della formazione continua, omogeneamente reclutati e formati dalla SNA, caratterizzati dalla piena mobilità tra i ruoli e consequenziale omogeneizzazione-perequazione, giuridica ed economica, previa revisione e razionalizzazione delle voci retributive;

-Sezioni per le professionalità speciali nel ruolo unico della dirigenza statale, con possibile confluenza di dirigenti delle carriere speciali.

Senonché, escludendosi la dirigenza scolastica dal ruolo unico, saremmo in presenza di un Legislatore – presente e futuro prossimo – schizofrenico; non potendosi altrimenti spiegare le testuali affermazioni contenute nel programma *La buona scuola*, recentemente lanciato dal Presidente del Consiglio, che di qui a quattro mesi dovrebbe tradursi in un decreto legge, a tenore delle quali ***anche i presidi sono prima di tutto dirigenti... pienamente responsabili della gestione generale e della realizzazione del progetto di miglioramento definito sulla base della valutazione.***

E nei cui riguardi, *mantenendo e rinforzando le indiscutibili competenze gestionali necessarie per promuovere l'efficienza di una organizzazione complessa, andranno parimenti rinforzate le competenze professionali e ridefiniti i poteri connessi alla promozione della didattica e della qualificazione dell'offerta formativa*, tanto ciò vero che anch'essi andranno reclutati tramite corso-concorso affidato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la stessa istituzione che seleziona e forma tutti i dirigenti dello Stato.

Sembra, di certo, fuori discussione che i soggetti oggi preposti alla guida di istituzioni scolastiche funzionalmente autonome, costituzionalmente protette, non possono essere dei semplici funzionari intermedi, come già non lo erano i vecchi presidi e direttori didattici nel previgente assetto del sistema scolastico.

Ma non possono neanche qualificarsi *professional*, la cui funzione inerisce all'esplicazione di qualificate, e circoscritte, prestazioni tecniche, in via esclusiva o prevalente.

In conclusione, la dirigenza scolastica, non essendo compresa dal governo nel nuovo ruolo unico è, semplicemente, **una non dirigenza**, nei cui confronti non valgono l'abolizione delle distinzioni tra prima e seconda fascia; la conseguente mobilità sia in verticale (c.d. carriera) che in orizzontale, cioè nei diversi settori delle amministrazioni statali e, latamente, pubbliche; la consustanziale omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni nell'ambito del ruolo unico, in esito alla riparametrazione di tutte le voci retributive.

A tacere d'altro, è invero singolare – perché in clamorosa smentita della reiterata centralità della scuola, di valore strategico per la rinascita del Paese, a dire del Presidente del Consiglio – il solo pensiero di collocare alla gestione delle odierne istituzioni scolastiche e formative un soggetto evanescente, o una *figurina* di livello non dirigenziale.

Sicché, per un atto di giustizia nei confronti di chi soggiace a carichi di lavoro quali-quantitativi incomparabilmente più gravosi rispetto a quelli che connotano i dirigenti statali e, in generale, pubblici di odierna pari seconda fascia, per coerenza di sistema e di fedeltà al generale impianto della riforma, e per non recarsi offesa al semplice buon senso, IL CONSORZIO AETNANET propone l'emendamento come di seguito formulato, da inserire nel corpo dell'articolo 10 del disegno di legge n. 1577 previa espunzione del sintagma ***Esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica:***

***Sono inclusi nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative.***

***In ragione della complessa funzione che sono chiamati a svolgere, integrante competenze di ordine gestionale, con diretta ed esclusiva responsabilità, e peculiari competenze di natura tecnico-professionale, senza pregiudizio della loro piena mobilità in uscita e dell'applicabilità degli istituti che connotano l'intera dirigenza pubblica.***

***Il rapporto di lavoro è regolato dall'unico contratto di area della dirigenza statale, assicurandosi in ogni caso un trattamento economico complessivo equiparato a quello delle altre figure dirigenziali.***

Presidente Consorzio Aetnanet  
Preside Salvatore Indelicato  
[s.indelicato@libero.it](mailto:s.indelicato@libero.it)  
cell 330365449